

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

AMICI DEL CENTRO STUDI SCLEROSI MULTIPLA- ODV**STATUTO****Articolo 1) Denominazione**

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal

Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito

il "Codice",, avente la denominazione: "Amici del Centro Studi Sclerosi Multipla –

Organizzazione di Volontariato", con sede legale nel Comune di Gallarate già

iscritta al Registro Generale del Volontariato della regione Lombardia.

1.2 Il Consiglio direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di

altre città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione

Lombardia, senza necessità di una deliberazione dell'assemblea.

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segnodistintivo o

comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di

volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, ai sensi di legge.

Articolo 2) Durata

2.1 L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 3) Scopo, oggetto

3.1 L'associazione non ha fini di lucro e ha per scopo l'esclusivo svolgimento e

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge

prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale,

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o

delle persone aderenti agli enti associati:

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice*;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del *Codice*.

3.3 Nell'esercizio delle attività di interesse generale volte al perseguimento delle proprie finalità l'Associazione intende dare solidarietà, amicizia e disponibilità nei confronti dei soggetti colpiti da sclerosi multipla e dei loro familiari.

3.4 L'associazione si prefigge di favorire la promozione dell'assistenza, degli studi e dell'informazione nell'ambito della Sclerosi Multipla.

3.5 L'associazione si propone di favorire/curare la realizzazione e l'emissione di

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

pubblicazione periodiche e non, stampe e stampati, riviste e quant'altro ritenuto

utile ai fini di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle iniziative dell'Associazione e

del Centro Studi Sclerosi Multipla.

3.6 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale

di cui al presente Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale ai sensi dell'art.

6 del *Codice*, nonché le attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del *Codice*.

3.7 Per il raggiungimento dei suoi fini l'associazione si avvale in modo

determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei

propri aderenti.

3.8 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai

beneficiari; ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; le

spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e

nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del *Codice*.

3.9 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge

la propria attività volontaria.

3.10 Ai fini del *Codice* non si considera volontario l'associato che occasionalmente

coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

3.11 Le disposizioni di cui al Titolo III del *Codice* non si applicano agli operatori

volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli

operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Articolo 4) Patrimonio e risorse economiche

4.1 Il patrimonio dell'associazione può essere costituito da:

- ✓ beni mobili ed immobili;
- ✓ obbligazioni ed altri titoli;
- ✓ donazioni o lasciti testamentari;
- ✓ contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- ✓ altri accantonamenti e/o disponibilità patrimoniali.

4.2 L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento da:

- ✓ contributi degli aderenti;
- ✓ contributi di privati;
- ✓ contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- ✓ donazioni o lasciti testamentari;
- ✓ contributi di organismi internazionali;
- ✓ rimborsi derivanti da convenzioni;
- ✓ entrate derivanti da attività diverse nei limiti ammessi dal *Codice*.

4.3 L'associazione dichiara l'assoluta assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

4.4 L'associazione potrà assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari

4.5 È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione nel rispetto

dell'art. 8 del *Codice*, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di volontariato

sociale, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed

unitaria struttura.

4.6 Gli utili o gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegati per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5) Ammissione, recesso ed esclusione, obblighi e diritti degli

aderenti.

5.1 Il numero degli aderenti è illimitato, ma non può essere inferiore numero

minimo stabilito dal *Codice*, e la qualifica di aderente è a tempo indeterminato; è

quindi espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita

associativa.

5.2 Unici criteri di ammissione e di esclusione ed unici requisiti essenziali sono la

possibilità alla effettiva partecipazione secondo le proprie capacità e disponibilità

nel dare "solidarietà", agli utenti e la dichiarazione di accettazione senza riserve

dello statuto e delle finalità socio-assistenziali, educative e ricreative

dell'associazione.

5.3 Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne

quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

5.4 È istituito il Libro degli aderenti con firma dell'aderente per accettazione del

presente statuto.

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

5.5 I soggetti che desiderano divenire aderenti dell'associazione formalizzeranno

apposita dichiarazione in tale senso al consiglio direttivo, il quale delibererà nel

termine di trenta giorni valutando l'aderenza al presente statuto delle

caratteristiche possedute dal candidato.

La Deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli

associati.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto

all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante aderente entro

trenta giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in

esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

5.6 La qualità di aderente si perde per volontario recesso, per morte, a seguito

dello scioglimento dell'associazione o per esclusione motivata da accertata

inidoneità alla partecipazione attiva, e/o mancata adesione effettiva alle varie

attività associative per un periodo continuativo superiore a dodici mesi.

5.7 Le cause di esclusione sono accertate con delibera del consiglio direttivo e

hanno effetto decorsi otto giorni dal giorno in cui sono comunicate agli aderenti

esclusi con lettera raccomandata a.r. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23

del *Codice*.

5.8 Nel caso in cui l'aderente non condivida i motivi dell'esclusione, per il

rispetto del principio del contraddittorio, può adire l'arbitrato previsto

dall'articolo 23 comma 3 del *Codice*; in tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è

sospesa fino alla pronuncia degli arbitri.

5.9 La qualifica di aderente è intrasferibile sia inter vivos che mortis causa a

qualunque titolo.

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

5.10 Le prestazioni degli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, né direttamente né indirettamente, dal beneficiario.

5.11 Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea.

5.12 L'associazione di volontariato provvederà ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5.13 Gli aderenti che temporaneamente fossero impossibilitati a prestare attività di volontariato, sono iscritti, su propria richiesta, in un'apposita sezione del libro degli aderenti di cui al presente statuto.

5.14 Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

5.15 Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione formalizzandone richiesta al Presidente e nel rispetto delle procedure eventualmente previste da apposito regolamento

5.16 Sono Soci (Aderenti) Onorari le persone fisiche alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: sono nominati dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento di qualunque contributo pur godendo di tutti gli altri diritti dei soci.

Articolo 6) Organi associativi

6.1 Gli organi dell'associazione sono;

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

✓ l'Assemblea degli aderenti;

✓ il Consiglio Direttivo;

✓ il Presidente;

✓ l'Organo di controllo.

6.2 Il Consiglio direttivo può eleggere fra i propri membri un Segretario e un Tesoriere regolandone le funzioni.

6.3 Tutte le cariche sono elettive e gratuite ad eccezione di quelle inerente l'Organo di controllo che può essere remunerato.

Articolo 7) L'assemblea degli aderenti

7.1 L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti iscritti nel libro degli aderenti, deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'esame annuale dell'attività svolta e per l'approvazione del bilancio consuntivo, o qualora lo stesso ne ravvisi la necessità per deliberare su argomenti di carattere urgente e straordinario.

7.2 Può anche essere convocata, specificando un ordine del giorno al consiglio direttivo, da almeno un decimo degli aderenti; l'avviso di convocazione dell'Assemblea è reso pubblico a tutti gli aderenti con ogni mezzo idoneo, esso deve contenere l'ordine del giorno nonché la data, l'ora e il luogo ove essa sarà tenuta, e potrà avvenire in qualunque luogo purché in Italia.

7.3 L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

7.4 L'assemblea è presieduta in ogni caso dal presidente del consiglio direttivo, o in caso di sua impossibilità il vice presidente o altro consigliere appositamente

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

delegato dal consiglio direttivo, e la delibera è valida, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo quanto stabilito nell'articolo 13) del presente statuto.

7.5 Ogni aderente ha diritto di voto in tutte le assemblee.

7.6 Ogni aderente ha diritto ad un voto.

7.7 Ogni aderente può essere latore di massimo tre deleghe.

7.8 L'oggetto della delibera assembleare viene messo a verbale dal segretario e controfirmato dal presidente.

7.9 I compiti dell'assemblea sono:

- ✓ eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- ✓ nominare l'Organo di Controllo;
- ✓ approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo;
- ✓ approvare il bilancio consuntivo ai sensi degli articoli 13 e 87 del *Codice*;
- ✓ l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del *Codice*;
- ✓ deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ approvare i regolamenti proposti e predisposti dal Consiglio direttivo;
- ✓ deliberare in merito alle richieste di modifica dello statuto,
- ✓ deliberare in merito all'ammontare della quota associativa;
- ✓ deliberare sullo scioglimento dell'organizzazione;

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

✓ deliberare in merito a richieste di modifica dello statuto;

✓ nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni in

caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'associazione;

7.10 Ogni deliberazione dell'Assemblea è conservata a cura del Presidente e

rimane depositata nella sede associativa a disposizione degli aderenti per la libera

consultazione.

Articolo 8) Il Consiglio Direttivo – Organo di amministrazione

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di

rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere

di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a

conoscenza.

8.2 L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da sette a

dodici membri, compreso il Presidente, tutti eletti dall'assemblea fra gli aderenti.

8.3 Il Direttore del Centro Studi Sclerosi Multipla, se non eletto come

amministratore, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo solo come

uditore senza diritto di voto.

8.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio,

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che

comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad

esercitare uffici direttivi.

8.5 Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. I

membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e potranno essere rieletti.

8.6 Se per dimissione o altre cause viene a mancare uno dei componenti in forma

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

permanente, l'assemblea degli aderenti dovrà provvedere ad una nomina

sostitutiva in relazione al consigliere decaduto.

8.7 Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, il Vice

Presidente o quando ne facciano richiesta da almeno un terzo dei componenti lo

giudichi necessario per prendere decisioni di una certa rilevanza, comunque

almeno due volte all'anno.

8.8 Il Consiglio è convocato mediante invito spedito almeno otto giorni prima

dell'adunanza mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro

mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei

destinatari e contenente l'ordine del giorno.

8.9 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per attuare e

raggiungere lo scopo dell'organizzazione. In particolare sono compiti del

consiglio direttivo:

✓ predisporre i programmi operativi di attività per il raggiungimento degli scopi associativi;

✓ attuare le linee strategiche eventualmente proposte ed approvate dall'assemblea degli aderenti;

✓ predisporre per l'approvazione dell'assemblea eventuali regolamenti interni;

✓ predisporre il bilancio consuntivo dell'associazione sottoporre all'assemblea degli aderenti;

✓ nominare al suo interno i consiglieri delegati a mansioni particolari, fissandone i limiti di operatività;

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

✓ attribuire a singoli aderenti mansioni particolari, fissandone i limiti di

operatività in relazione all'organizzazione interna della vita associativa;

✓ la tenuta dei libri previsti dall'articolo 15 e 17 del *Codice* riferiti al libro degli

aderenti, al libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, al libro

delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio direttivo e al libro dei

volontari;

✓ ricevere donazioni, lasciti, successioni;

✓ acquistare beni mobili ed immobili;

✓ sottoscrivere obbligazioni ed altri titoli e deliberare su altri eventuali

accantonamenti e sulla destinazione delle disponibilità patrimoniali;

✓ decidere sull'ammissione di nuovi aderenti e sulla perdita della qualifica di

aderente;

✓ decidere la stipula di convenzioni con Enti Pubblici;

✓ decidere la stipula di accordi, contratti e/o convenzioni con persone

giuridiche private o persone fisiche;

✓ decidere su eventuali iniziative marginali destinate alla raccolta di mezzi

finanziari;

✓ conferire procure di straordinaria amministrazione;

✓ determinare annualmente l'importo della quota associativa.

✓ nominare ogni triennio, su proposta del Direttore del Centro Studi Sclerosi

Multipla, un comitato scientifico consultivo composto da tre a cinque

membri, compreso il Direttore del Centro con funzioni di Presidente.

8.10 Il Consiglio direttivo eleggerà ogni triennio fra i suoi componenti un Vice

presidente il quale sostituirà il Presidente ogni qual volta lo stesso fosse

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

impossibilitato ad agire.

8.11 Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo è conservata a cura del

Presidente e rimane depositata nella sede associativa a disposizione degli aderenti

per la libera consultazione.

8.12 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare al suo interno, anche con

l'eventuale presenza di uno o più aderenti e/o membri estranei all'Associazione

uno o più Comitati Operativi.

Compito del/i Comitato/i Operativo/i è di realizzare obiettivi specifici di

particolare interesse e rilevanza nel quadro degli scopi istituzionali

dell'Associazione, deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato opera congiuntamente nell'ambito del mandato ricevuto ed è

composto da tre a cinque membri; ove ritenuto necessario, nomina al suo

interno un Presidente con funzioni di coordinamento.

Raggiunto l'obiettivo o constatata l'effettiva impossibilità del suo conseguimento

il Comitato si scioglie.

Articolo 9) Il Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dall'assemblea, fa parte di diritto del Consiglio direttivo

e, oltre a presiederlo, ha compiti di coordinamento ed organizzazione all'interno

dello stesso.

9.2 Al presidente e nel caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente è

attribuita la legale rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio e ha la

firma dell'associazione; egli potrà compiere tutte le operazioni di ordinaria

amministrazione relative al conto corrente bancario con apposito regolamento

interno approvato dall'assemblea verranno definiti i limiti quantitativi e le

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

operazioni di ordinaria amministrazione.

9.3 Nei casi di oggettiva necessità il Presidente, o in sua assenza il Vice

Presidente, può adottare provvedimenti di urgenza, che dovranno essere

successivamente ratificati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10) Libri dell'associazione

10.1 Oltre alle scritture previste dagli articoli 13, 14 17 e 87 del Codice sono

tenuti i libri di cui all'articolo 15 del Codice secondo le modalità ivi previste tra

cui:

✓ il libro degli associati;

✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo – Organo
di Amministrazione;

✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (ove
previsto) e di eventuali altri organi sociali (ove previsto);

✓ il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che
svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito della
associazione.

10.2 I libri sono tenuti a cura del Comitato Direttivo ad eccezione del libro
delle adunanze dell'Organo di Controllo/ altri organo sociali che sono tenuti a
cura dell'organo a cui si riferiscono

10.3 I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la
data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto
all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

10.4 Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

10.5 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al

Presidente e secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno.

Articolo 11) Bilancio consuntivo

11.1 L'esercizio associativo coincide con l'anno solare.

11.2 Annualmente entro il 30 giugno il Consiglio direttivo sottopone il bilancio

consuntivo dell'esercizio precedente dell'associazione all'assemblea degli aderenti per l'approvazione.

11.3 Il bilancio è redatto secondo le previsioni di cui agli articoli 13 e 87 del

Codice; il Consiglio Direttivo documenta nel bilancio il carattere secondario e

strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del

Codice

11.4 I bilanci consuntivi sono conservati, a cura del Presidente, e rimangono

depositati presso la sede associativa a disposizione degli aderenti per la libera

consultazione formalizzandone richiesta al Presidente e nel rispetto delle

procedure eventualmente previste da apposito regolamento

11.5 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi,

entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale. A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori

e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.

11.6 Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del *Codice*, deve essere redatto il

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

bilancio sociale secondo le forme e le modalità ivi previste.

Articolo 12) L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti

12.1 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, entrambi anche in forma monocratica, sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del *Codice* o facoltativamente su delibera dell'*Assemblea*.

12.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'Associazione incarica per la funzione di revisione un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro stabilendone il compenso.

12.4 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove non obbligatori per legge, sono organi o funzioni (con riferimento al Revisore legale dei conti) meramente facoltativi, ma ove nominati o incaricati (con riferimento al Revisore legale dei conti) esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.5 I membri dell'Organo di controllo durano in carica e l'incarico di Revisore legale dei conti è attribuito per tre esercizi, sono rieleggibili e nuovamente incaricabili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina o incarico.

12.6 La carica di Organo di controllo e l'incarico di Revisore legale dei conti

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

sono incompatibili con quella di membro del Consiglio Direttivo.

12.7 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti relazionano al Consiglio

Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in

occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Articolo 13) Variazioni dello statuto e scioglimento

13.1 Le proposte di variazione dello statuto possono essere presentate

all'assemblea degli aderenti dal consiglio direttivo o da almeno un decimo degli

aderenti stessi.

13.2 Le relative delibere sono approvate dall'assemblea in seduta straordinaria

degli aderenti con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti ed il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

13.3 Lo scioglimento, la cessazione, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione

dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio direttivo e approvata,

dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti

convocata con specifico ordine del giorno.

Articolo 14) Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

14.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,

previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e

salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore

secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in

manca, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla

data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al

predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso

Allegato A

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal momento di iscrizione dello medesimo nel registro delle ODV

positivamente.

14.2 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in

difformità dal parere sono nulli.

Articolo 15) Clausola compromissoria

15.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o

interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di

compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n.

28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato,

con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di

comune accordo fra le parti contendenti.

Articolo 16) Foro di competenza

16.1 Il Foro di competenza per tutte le controversie concernenti l'associazione è

individuato presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede legale.

Articolo 17) Disposizioni finali

17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si

applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. in materia di Organizzazioni di

volontariato e di enti del terzo settore e, in subordine ed in quanto compatibili, le

norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVA UT GALLARATE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1917
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 13/10/2020 REGISTRATO IL 16/10/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3001917

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91003380127 ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO ST
ID. TELEMATICO: TM620L001917000WE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91003380127

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1